

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA – SEZ. III**  
**Bis**

**R.G.N. 6682/2025**

**MOTIVI AGGIUNTI** nell'interesse dei sig.ri:

ARIOSTO	ALESSANDRO
CANNIZZARO	CONCETTA
CARRATURO	OLGA
DEL SORBO	PIA
QUADRO	SERGIO
ROMEO	STEFANIA
TULINO	MARIANO

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. \_\_\_\_\_), con il quale elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it)

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.

**NONCHÉ CONTRO** l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico regionale per il Friuli-Venezia-Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona dei rispettivi Direttori Generali p.t

**NONCHÉ CONTRO** il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in personal del Ministro p.t., il Ministero per

1

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, in persona del Ministro p.t.

**E NEI CONFRONTI DI** Pasquariello Andrea,

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: F)** delle graduatorie definitive del concorso de quo, per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali, come di seguito meglio dettagliate: decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 914 del 11.07.2025, e relativo elenco allegato, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso de quo, per la classe di concorso AB55, per la regione Sicilia; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, prot. n. 142 del 30.06.2025 - integrato da prot. n. 193 del 01.08.2025 - e relativo elenco allegato, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso de quo, per la classe di concorso AB56, per la regione Sicilia; decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 1571 del 10.07.2025, e relativo elenco allegato, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso de quo, per la classe di concorso ADSS, per la regione Lazio; decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. 19545 del 11.07.2025, e relativo elenco allegato, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso de quo, per la classe di concorso A050, per la regione Calabria; **G)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

**NEL RICORSO PROPOSTO (R.G.N. 6682/2025) PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:**

**A)** del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 3059 del 10.12.2024, recante bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondari di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); **B)** del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, come modificato dal D.M. 24.10.2024 n. 214,

2

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); **C)** delle note direttoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 50125 del 27.02.2025 e prot. n. 90952 del 15.04.2025, recanti chiarimenti in ordine alla determinazione della platea dei candidati ammessi alle prove orali; **D)** qualora occorra, del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 808 del 08.04.2025, recante comunicazione di una prova scritta suppletiva e dell'Avviso direttoriale prot. n. 87883 del 10.04.2025, recante calendario della prova scritta suppletiva; **E)** qualora occorra, del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 55 del 13.01.2025, recante aggregazione territoriale delle procedure concorsuali;

**E QUINDI, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA**, di ogni provvedimento attuativo adottato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti ad organizzare la procedura concorsuale *de qua*, e in particolare: **E)** degli avvisi dirigenziali di convocazione alla prova orale dei candidati risultati idonei alla prova scritta, nonché dei relativi elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con indicazione del calendario delle operazioni selettive, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliate: USR Basilicata prot. n. 3940 del 28.04.2025 e prot. n. 4099 del 02.05.2025, USR Calabria prot. n. 13492 del 14.05.2025 e prot. n. 13498 del 14.05.2025 e prot. n. 13750 del 15.05.2025, USR Lazio prot. n. 40308 del 13.05.2025, USR Lombardia prot. n. 23271 del 09.05.2025, prot. n. 7566 del 09.05.2025 e prot. n. 23929 del 13.05.2025, USR Sicilia prot. n. 19240 del 18.04.2025 e prot. 19886 del 23.04.2025 e prot. n. 4017 del 30.04.2025, USR Umbria prot. n. 7219 del 09.05.2025 e prot. n. 8520 del 27.05.2025; **F)** degli avvisi dirigenziali contenenti gli esiti della correzione delle prove scritte nonché l'indicazione della soglia minima di punteggio per l'accesso alle prove orali, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano,

3

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

come di seguito meglio dettagliati: USR Basilicata prot. n. 3745 del 18.04.2025, USR Calabria prot. n. 13123 del 09.05.2025 e prot. n. 14478 del 22.05.2025, USR Campania prot. n. 5838 del 12.05.2025, USR Friuli Venezia Giulia prot. n. 7444 del 07.05.2025, USR Lazio prot. 38542 del 07.05.2025 e prot. 40308 del 13.05.2025, USR Lombardia prot. n. 22770 del 07.05.2025, USR Marche prot. n. 710 del 17.04.2025, USR Sicilia prot. n. 18491 del 16.04.2025, USR Umbria prot. n. 6246 del 17.04.2025 e prot. 7072 del 07.05.2025; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

**PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA** del diritto dei ricorrenti a partecipare al prosieguo delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo;

**PER L'EFFETTO PER LA CONDANNA**, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.

#### **FATTO**

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti rappresentavano di aver partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 3059 del 10.12.2024, in attuazione della disciplina regolamentare dettata dal Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, concorrendo per i posti vacanti e disponibili nelle regioni e con riferimento alle classi concorsuali come specificate in atti, e di essere stati esclusi dalla prova orale del concorso. Pertanto, sulla base di plurime ed articolate doglianze, essi impugnavano le operazioni selettive poste in essere in quanto assunte in stridente contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza e *par condicio*.

I ricorrenti rappresentavano che, nelle more della pubblicazione del bando concorsuale, la disciplina concorsuale veniva profondamente modificata in ragione della novella

4

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

legislativa dettata dall'art. 14 *bis* del d.l. d.l. 31.05.2024 n. 71 (conv. con L. 29.07.2024 n. 106), mediante la previsione di un irragionevole contingentamento dei candidati ammessi ai colloqui conclusivi della procedura.

In tal senso, infatti, evidenziavano che veniva disposto che *«Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi»*.

All'esito della correzione degli elaborati, gli Uffici Scolastici Regionali, competenti all'organizzazione del concorso e allo svolgimento delle prove nonché alla valutazione delle medesime, pubblicavano i candidati ammessi a sostenere il colloquio conclusivo, dai quali i ricorrenti risultavano esclusi in quanto non utilmente collocati, ancorché avessero comunque ottenuto un giudizio di idoneità con un punteggio pari o superiore a 70/100 pt, integrante invece il requisito di superamento della prova scritta previsto dall'ordinamento generale e settoriale.

L'esclusione dei ricorrenti, pertanto, derivava unicamente dalla modifica normativa e regolamentare introdotta per ridurre il novero di candidati legittimati a proseguire le operazioni selettive.

Orbene, con ordinanza 2 luglio 2025, n. 3620, codesto Ecc.mo Tribunale respingeva l'istanza cautelare, fissando l'udienza pubblica per il giorno 4 febbraio 2026.

Nelle more, accadeva che con decreti direttoriali (**doc. 1**), gli Uffici Scolastici Regionali approvavano le graduatorie definitive del concorso di cui è causa.

Pertanto, con i presenti motivi aggiunti, i ricorrenti tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale per l'impugnazione delle determinazioni conclusive della procedura concorsuale in parola, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

#### MOTIVI

5

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**I) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA**

I provvedimenti impugnati sono radicalmente invalidi in quanto affetti da vizi di illegittimità derivata laddove recepiscono gli esiti della selezione già oggetto di gravame nel ricorso introduttivo del presente giudizio e sono così suscettibili di consolidare il pregiudizio patito siccome viene irrimediabilmente precluso l'accesso alla procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente.

Le censure sollevate che investono gli atti presupposti ridonando evidentemente sulle determinazioni da ultimo assunte, laddove la pubblicazione della graduatoria definitiva conferma l'esclusione dei ricorrenti, avvenuta invero sulla base di un *iter* inficiato dai lamentati vizi di legittimità.

Ad ogni modo, per completezza difensiva nonché in ossequio al principio di autosufficienza dell'atto processuale, sia consentito rinviare alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso introduttivo che integralmente si riporta di seguito:

**“MOTIVI**

**IN RITO**

**I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165**

*La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.*

*Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, «L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine*

6

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*“assunzione” deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l’attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066).*

**II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL’ART. 13 COD. PROC. AMM.**

*Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della potestas iudicandi in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva – in modo automatico e diretto – dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull’intero territorio nazionale (cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).*

*In tal senso, quindi, pur scaturendo l’interesse a ricorrere dall’esclusione da una procedura articolata a livello regionale e per singola classe concorsuale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla lex specialis e dai regolamenti ministeriali, invero uniche ed indistinte per ciascun profilo professionale bandito.*

*Non vi è chi non veda, infatti, come l’accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle modalità di accesso alla prova orale e, quindi, nell’individuazione dei candidati ammessi.*

*Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a*

*codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.*

**III) SULLA AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO COLLETTIVO EX ART. 40 COD. PROC. AMM.**

*Sempre in rito, occorre evidenziare l'ammissibilità dell'azione in forma collettiva in quanto le posizioni giuridiche dei ricorrenti sono assolutamente omogenee e non si rinvergono, neanche in forma ipotetica, ipotesi di conflitti di interessi.*

*Al riguardo, proprio con riferimento alle controversie insorte con riferimento a procedure di reclutamento del personale scolastico, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare le condizioni per la proposizione del suddetto rimedio giudiziale, valorizzando appunto il nesso inscindibile sussistente tra il bando, quale atto presupposto e vincolante nei contenuti, e la determinazione individuale, quale atto meramente attuativo; nesso che rende quindi irrilevante l'impugnazione di provvedimenti diversi quando le ragioni dedotte si appuntano sulla medesima disciplina (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 20.02.2024 n. 1687).*

*Nella presente vicenda, le censure – uniche e indistinte per ciascun ricorrente – sono rivolte avverso la previsione regolamentare, recepita poi nella lex specialis, che dispone il contingentamento dei candidati ammessi alla prova orale in un numero pari a tre volte i posti banditi, sicché è del tutto indifferente l'impugnazione dei singoli elenchi pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali per ciascuna classe concorsuale, siccome questi non sono censurati per vizi autonomi né tanto meno viene contestata l'attribuzione del punteggio (recte, la formulazione del giudizio) rispetto alla prova scritta di ciascuna candidato, ma piuttosto vengono impugnati soltanto nella parte in cui esprimono una scelta effettuata “a monte” dal Ministero resistente.*

*In tal senso, va ribadita l'ammissibilità della domanda proposta, ancorché nella forma del ricorso collettivo, a fronte della piena identità delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio.*

*La pretesa azionata, infatti, è assolutamente omogenea in relazione al petitum sostanziale, versando tutti i ricorrenti nel medesimo status di candidati idonei all'esito*

8

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47



delle prove scritte, dal momento che tutte le eccezioni si incentrano unicamente sulla disciplina generale piuttosto che sulle determinazioni conclusive.

**Le doglianze articolate, quindi, non producono alcuna differenziazione nella rispettiva posizione di ciascun ricorrente siccome l'accoglimento del ricorso è suscettibile di produrre la medesima utilità, ossia l'integrazione degli elenchi con i loro nominativi, ferme restando sia l'attribuzione dei punteggi che le rispettive collocazioni.**

Orbene, come di recente osservato dal Consiglio di Stato, la valutazione circa la sussistenza delle condizioni e dei presupposti dell'azione va condotta in relazione alla causa petendi ed al petitum che, evidentemente, involgono l'atto generale di regolamentazione della procedura selettiva (*lex specialis*), indipendentemente quindi dalla successiva formazione di distinte graduatorie (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2022 n. 631 in tema *Graduatorie Provinciali per le Supplenze*).

Del resto, anche con riferimento alle procedure straordinarie di reclutamento, **il Consiglio di Stato ha evidenziato che la presenza in distinte graduatorie esclude che l'iniziativa processuale di ciascun ricorrente inserito nel ricorso collettivo, finalizzato tuttavia alla tutela di situazioni soggettive omogenee e connotate dall'assenza di conflitto di interessi (anche potenziale), possa pregiudicare la posizione degli altri ricorrenti** (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VII, 3 marzo 2022 n. 1537).

Sul punto, infatti, va richiamato l'insegnamento del Giudice d'Appello secondo il quale il vaglio sulle eccezioni di rito non può essere condotto sulla base di "meri schemi formali e atomistici" che produrrebbero solo centinaia di processi identici, quali causa "fotocopia" suscettibili di ingolfare il sistema di giustizia, dovendo invece ispirarsi ai principi di concentrazione e di ragionevole durata del processo.

Occorre pertanto aderire a quell'approccio "sostanzialistico" che il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire essere il criterio da seguire della delibazione delle questioni di rito, laddove è stato precisato che «l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo produrrebbe solo decine, se non centinaia, di cause e di processi pendenti avanti al Tribunale (...) chiamato a decidere cause-fotocopia, in quanto in esse ogni singolo

9

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*ricorrente propone, e sarebbe costretto a proporre, le stesse identiche censure di legittimità in radice contro l'introduzione dell'obbligo vaccinale, censure che invece potrebbero essere deliberate e sono state, in effetti, proposte in un unico giudizio, anche in attuazione, merita qui solo aggiungere, dei principi di concentrazione e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). La giurisprudenza amministrativa più recente viene orientandosi verso una concezione non formalistica delle condizioni per proporre il ricorso collettivo e cumulativo, visione che, pur continuando doverosamente a considerare la proposizione di questo ricorso, come detto, un'eccezione ai principi di cui si è detto, secondo cui ogni distinto provvedimento si impugna con un distinto ricorso, tiene presente e pone in primario risalto nel valutare l'ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, il bene delle vite, oggetto del ricorso, e in rapporto a questo l'interesse azionato dai ricorrenti (...) Sono così rispettate sostanzialmente tutte le condizioni (Cons. St., Sez. III, 1° giugno 2020 n. 3449) al ricorrere delle quali è possibile ammettere, e doveva essere ammesso dal primo giudice, il ricorso collettivo e cumulativo, la cui trattazione in un simultaneus processus, avuto riguardo alla specificità e, si aggiunga, la delicatezza del presente giudizio, non solo è legittima, ma più che mai opportuna, senza inutile proliferazione di identici innumerevoli giudizi, identici, che ingolferebbero soltanto i ruoli dei diversi Tribunali amministrativi in tutta Italia, in assenza di specifiche contestazioni rivolte contro il singolo atto per vizi propri – e non derivati – dell'atto stesso» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021 n. 7045).*

*Con ogni evidenza, le chiare coordinate ermeneutiche illustrate nelle richiamate decisioni ben si attagliano alla presente controversia, sicché l'azione proposta è senz'altro ammissibile.*

**NEL MERITO**

**IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16.04.1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA**

10

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICACIA DELLE SELEZIONI CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZE E ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE RISPETTO AI REALI FABBISOGNI.**

*IV. 1) I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui determinano l'esclusione dei ricorrenti che, all'esito della prova scritta, sono comunque risultati idonei, avendo conseguito un giudizio più che lusinghiero, pari o superiore a 70/100 pt., ossia alla soglia aritmetica (7/10) che l'ordinamento settoriale individua come titolo di legittimazione a proseguire nelle operazioni selettive e che è sempre stata indicata nei precedenti bandi concorsuali (doc. 14).*

*L'art. 400, co. 10 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, infatti, statuisce che «Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi».*

*Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione stabilita dall'art. 8, co. 2 della lex specialis (attuativo dell'art. 8.co. 2 del D.M. n. 206/2023 come modificato dal D.M. 214/2024), a mente del quale «Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100».*

*L'applicazione di tale disposizione, quindi, contingentando il novero dei candidati ammessi, ha comportato l'elevazione del punteggio minimo in modo sproporzionato ed incongruo rispetto alle reali esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura che,*

11

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*comunque, viene strutturata in distinte prove selettive cui si sottopongono i candidati in possesso dei requisiti di ammissione.*

**La contestata soglia di superamento della prova scritta, invero, appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di idoneità (70/100), di poter migliorare tramite il colloquio il proprio punteggio complessivo e, conseguentemente, di essere inseriti nella graduatoria di merito.**

*Come noto, infatti, accade sovente che le collocazioni definitive siano fortemente stravolte rispetto agli esiti della prova scritta, dal momento che nell'esposizione orale emergono aspetti diversi da valutare che consentono alla Commissione esaminatrice di appurare il reale grado di preparazione del candidato, nonché le sue effettive capacità personali e professionali.*

*Al riguardo, peraltro, occorre notare che spesso il differenziale di punteggio tra i ricorrenti e l'ultimo dei candidati ammessi in relazione alla rispettiva classe concorsuale è risultato assolutamente irrisorio, spesso ridotto a pochissimi decimali di punto, senz'altro colmabili quindi in occasione della prova orale.*

*Orbene, come si avrà modo di evidenziare in prosieguo, **non rinviene alcuna valida giustificazione la limitazione della platea dei candidati dal momento che, a dispetto di quanto avviene per il test preliminare, ove l'individuazione di un parametro relazionale tra candidati e posti è funzionale a snellire il procedimento, nel caso di prove orali, invece, già la selezione derivante da una prova scritta altamente rigorosa ha consentito di mitigare ogni impatto organizzativo a carico del Ministero resistente.***

*Del resto, è di palmare evidenza come la riduzione dei candidati sia oggettivamente necessaria per predisporre più agevolmente la prova scritta (richiedendo questa l'approntamento di aule e postazioni, nonché tempi e risorse per adeguare l'attività di correzione alla massa di compiti da valutare), mentre non appaia affatto congrua in rapporto alla prova orale, dovendo solo prolungarsi il calendario dei colloqui.*

12

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*Peraltro, il multiplo previsto (tre volte) è oggettivamente inadeguato, tenendo conto dei pochi posti banditi in ciascuna Regione, sicché la platea dei candidati ammessi alla fase conclusiva si rivela del tutto insufficiente.*

*Sul punto, preme innanzi tutto osservare come l'articolazione regionale del concorso, con conseguente costituzione di Commissioni esaminatrici in ciascun ambito territoriale, così come la modalità di espletamento della prova orale rendano oggettivamente possibile ampliare il novero dei candidati ammessi al prosieguo delle operazioni selettive, risultando così del tutto irragionevole il tasso di selettività della prova scritta a danno di candidati comunque risultati idonei (ossia che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100 pt.).*

*Invero, il coefficiente matematico dettato dalla lex specialis appare anormalmente basso.*

**La proporzione stabilita fra posti disponibili e idonei, infatti, non rinviene alcuna valida giustificazione in fatto ed in diritto, essendo tarata sul multiplo che, per prassi viene previsto quale presupposto per legittimare l'attivazione di una preselezione** (e non certo per definire la platea degli ammessi alla prova orale).

*Essa, pertanto, non consente una partecipazione sufficiente e adeguata, così da contemperare le necessità organizzative di espletamento delle prove con l'esigenza di selezionare i candidati effettivamente più capaci e meritevoli.*

*Nella vicenda di cui è causa, quindi, non si rinviene la ratio della prova preselettiva, ossia quella di sfoltire il numero di concorrenti e snellire così la procedura, sicché non può essere pregiudicato l'interesse pubblico a favorire la massima partecipazione onde individuare i candidati adatti a rivestire determinate funzioni.*

*Del resto, il profilo organizzativo è certamente recessivo alla luce del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che impone alle Amministrazioni pubbliche di approntare procedure selettive massimamente partecipate.*

**Va rimarcato poi come il meccanismo di selezione disciplinato dalla fonte regolamentare e dalla lex specialis sia stato produttivo di conseguenze oggettivamente**

13

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**paradossali, dal momento che la soglia di idoneità alla prova scritta non è stata uniforme per tutti i candidati che hanno partecipato alla medesima procedura.**

*Il punteggio minimo registrato per poter proseguire nelle operazioni concorsuali, infatti, non è stato sufficiente in altri contesti regionali, ove le condizioni di accesso sono state ben più rigorose.*

*La notevole disparità di trattamento, invero, è scaturita dal combinato disposto di un'articolazione della procedura a livello regionale e della mancata predeterminazione di una soglia "fissa" di idoneità.*

*Come dedotto, secondo quanto previsto dalla fonte regolamentare, il superamento della prova scritta dipendeva dal contingentamento numero degli ammessi, definito in un multiplo (tre volte) dei posti messi a concorso in ciascun contesto territoriale.*

**Pertanto, le chances di partecipazione erano inevitabilmente condizionate a fattori variabili ed endogeni che erano del tutto indipendenti dalle capacità e conoscenze dei candidati, in quanto non connesse alla valutazione della prova, invece identica in tutto il territorio nazionale.**

*A parità di risposte esatte e, quindi, pur a fronte del medesimo grado di preparazione, alcuni candidati hanno potuto accedere alle prove concorsuali ed altri no e ciò solo perché, eventualmente, favoriti da una migliore combinazione dei fattori esterni, ossia dal maggior numero di posti banditi e dal minor numero di concorrenti.*

*L'articolazione distinta a livello territoriale, associata alla attribuzione disomogenea dei posti assegnati, ha così ingenerato difformità nell'individuazione degli idonei, fondate su valutazioni non meritocratiche ma condizionate da elementi fattuali e contingenti.*

*Né, peraltro, può ritenersi essere legittima la disparità di trattamento ingeneratasi, ancorando tale valutazione disomogenea al dovere di autoresponsabilità del candidato nella scelta della sede concorsuale, siccome elemento del tutto inconferente, dal momento che l'opzione territoriale espressa non può impattare sulla applicazione di criteri omogenei e paritari nella valutazione dei candidati.*

14

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

*Come rilevato, quindi, l'effetto discriminatorio scaturito dalla disciplina concorsuale ha così determinato l'ingiusta esclusione di candidati che, invero, hanno dimostrato di possedere un livello adeguato di conoscenze e competenze professionali, avendo ottenuto un punteggio almeno pari a 7/10.*

**IV.2) Ma vi è di più!**

*Occorre rimarcare che se il contestato contingentamento degli ammessi agli orali era da considerarsi ob origine irragionevole, esso appare oggi ancor di più sproporzionato a fronte delle novelle legislative, da ultimo intervenute, che hanno previsto la possibilità di scorrimento delle graduatorie concorsuali ben oltre i posti banditi, consolidando così nei candidati la legittima aspettativa ad essere immessi in ruolo sull'ulteriore fabbisogno. Come si avrà modo di evidenziare funditus nella questione di legittimità costituzionale sollevata, infatti, da un lato l'art. 4, co. 9 del d.l. n. 25/2025 ha eliminato l'obbligo di inserire nelle graduatorie i soli vincitori per merito, e, dall'altro, l'art. 2, co. 1 del d.l. 07.04.2024 n. 45, ha previsto la possibilità di inserire un numero di candidati idonei pari al 30% dei posti messi a concorso.*

*Ne deriva che la limitazione dei candidati ammessi agli orali appare contraddittoria con la possibilità, oggi riconosciuta, di utilizzare le graduatorie scolastiche dei concorsi PNRR anche per coprire l'ulteriore fabbisogno stimato, consentendo così la nomina degli idonei non solo per sopperire a rinunce e/o decadenze dei vincitori.*

*In altri e più chiari termini, essendo venuta meno la necessità di allineare la consistenza degli elenchi alle disponibilità bandite, la limitazione degli accessi ai colloqui si rivela ormai ancor di più sproporzionata, oltre che del tutto illogica in rapporto alle finalità di interesse pubblico perseguite”.*

#### P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.

15

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile, e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta nell'importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 25.09.2025

(avv. Guido Marone)

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quali difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'ammissione dei ricorrenti a partecipare al prosieguo delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo e alle graduatorie definitive del concorso de quo, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 3059 del 10.12.2024, recante bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondari di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la Regione e classe di concorso indicate in epigrafe, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il presente atto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul

16

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del presente atto, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede  
all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli-Roma, 25.09.2025

(avv. Guido Marone)

Il difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli-Roma, 25.09.2025

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI  
Data: 25/09/2025 12:00:34

17

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 2596 del 11.02.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 6682/2025.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".